



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto interministeriale recante le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (MONITOR ID 4691).

approvato nella seduta plenaria n. 82 del 07/04/2022

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici prevista dall'art. 18, comma 3.2, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (da ora decreto legislativo), come integrato e modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Il profilo di responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza è circoscritto dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo che stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta per legge alla loro fornitura e manutenzione (da ora amministrazione). In tale caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione.

Tale previsione, che sembrerebbe di per sé esaustiva nella direzione di escludere qualsiasi responsabilità collegata a mancati adempimenti dell'amministrazione in presenza di una richiesta del dirigente scolastico, deve essere collegata alla successiva introduzione con il decreto legislativo n. 106/2009 del comma 3-bis, che ha previsto in capo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni - e quindi anche ai dirigenti scolastici - l'onere della vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza da parte di tutti i soggetti obbligati, non solo lavoratori e preposti ma anche progettisti degli edifici, progettisti, fornitori e installatori di impianti, medico competente (artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25).

In ultimo, le modifiche apportate al decreto legislativo con l'introduzione nell'art. 18 del richiamato comma 3.2 prevedono che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli siano di esclusiva competenza dell'amministrazione.

La necessità di dipanare l'intreccio di ruoli e responsabilità tra dirigente scolastico ed Enti Locali nella gestione della sicurezza nelle scuole è da tempo sollecitata dai dirigenti scolastici, dal momento che la presenza di due soggetti responsabili, anziché rafforzare la tutela della sicurezza, ha determinato spesso disfunzionalità e incertezza nell'attribuzione delle competenze.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

A rendere ancora più complessa tale situazione ha contribuito anche il fatto che il dirigente scolastico è un datore di lavoro anomalo perché è un soggetto privo del potere di spesa in materia. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo individua infatti il datore di lavoro delle pubbliche amministrazioni nel soggetto al quale spettano i poteri di gestione e che sia dotato di autonomi poteri di spesa. Nella scuola il dirigente scolastico risponde solo al primo di questi due requisiti, dovendosi rapportare per la spesa con l'ente competente nei confronti del quale ha un potere di intervento limitato alla sola possibilità, prevista dall'art. 39 del D.l. n. 129/2018, di eseguire direttamente lavori urgenti e indifferibili di piccola manutenzione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, anticipando i fondi necessari e chiedendone successivamente il rimborso.

L'introduzione del comma 3.2 all'art. 18 del decreto legislativo da parte della legge n. 215/2021 ha inteso precisare le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici e delle amministrazioni nella valutazione dei rischi, prevedendo da una parte che la valutazione dei rischi strutturali sia di competenza esclusiva dell'amministrazione, dall'altra rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ritiene perciò necessario che, nell'individuare modalità di valutazione dei rischi congiunte tra il dirigente scolastico e l'amministrazione, nel rispetto dell'attribuzione delle rispettive competenze previste dal decreto legislativo in materia di valutazione dei rischi, lo schema di decreto in esame circoscriva in modo inequivocabile gli ambiti di responsabilità di ciascuno e i compiti attribuiti al dirigente scolastico, anche tenuto conto dell'obbligo per quest'ultimo di esercitare una diretta vigilanza sugli adempimenti posti in capo all'ente competente.

Il CSPI rileva che nello schema di decreto in esame viene già attribuito al dirigente scolastico un dovere/potere di iniziativa, di segnalazione di eventuali aspetti trascurati dall'amministrazione e di verifica del cronoprogramma degli interventi per la riduzione o eliminazione dei rischi rilevati. Occorre però definire ancora più nettamente compiti e responsabilità del dirigente scolastico, affinché le novità introdotte dalla legge non si trasformino in un ulteriore carico di adempimenti burocratici e di responsabilità.

Per quanto riguarda tutte le tempistiche proposte nello schema di decreto, il CSPI ritiene funzionale un approfondimento in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali per valutarne la fattibilità, anche in ordine alla ricognizione delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Il CSPI, infine, auspica che il Ministero dell'Istruzione si faccia parte attiva per l'adozione del regolamento previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo in cui siano individuate le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle istituzioni scolastiche e alle loro peculiarità organizzative, di cui tener conto nell'applicazione della normativa sulla sicurezza. Si rileva infatti che l'emanazione di tale regolamento era prevista entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 maggio 2008).

Il CSPI, ai fini di quanto esposto in premessa, propone le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell'articolo.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
Il Ministro	
<p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante <i>“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”</i>;</p> <p>VISTA la legge 5 marzo 1997, n. 59, recante <i>“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”</i> e, in particolare, l'articolo 21;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante <i>“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”</i>, e, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante <i>“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”</i>, e, in particolare, l'art. 25;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, recante: <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i>, e, in particolare, l'art. 18, comma 3, che dispone: <i>“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”</i>;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 3.1, come integrato e modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”</i>, che prevede: <i>“I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati,</i></p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”;</i></p> <p>VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 3.2, come introdotto dalla medesima legge 17 dicembre 2021, n. 215, che dispone: <i>“Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”;</i></p> <p>ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;</p> <p>SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;</p> <p>ACQUISITO il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. del...</p> <p>INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 23 marzo 2022;</p>	
<p style="text-align: center;">DECRETA</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Oggetto)</i></p> <p>1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, con riferimento alla prescritta adozione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, art. 18, comma 3 ss., del documento di valutazione dei rischi, nel rispetto dei parametri di cui al comma 2 del medesimo articolo 18.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>Ai 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Decreto Legislativo: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;b. RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, art. 31 ss.;c. Amministrazione: Amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 3

*(Modalità di valutazione congiunta
dei rischi connessi agli edifici scolastici)*

1. Nell'ambito del più generale sistema di promozione e garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per i fini di cui al presente decreto sono distinte le misure generali di tutela della salute dei lavoratori e gli obblighi ad essi correlati in capo al datore di lavoro, di cui agli articoli 15, 17 e 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo, dalle misure e le relative responsabilità agli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti, di cui all'art. 18, comma 3 del decreto legislativo medesimo, in attuazione del sistema integrato di trasferimento delle competenze sugli edifici scolastici definito dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23. In particolare, restano confermate le competenze degli enti locali in materia di predisposizione, verifica e istruttoria degli atti per il rilascio delle certificazioni degli impianti da parte degli enti competenti, nonché le competenze sugli interventi strutturali e la manutenzione.

2. Nel rispetto dell'attribuzione delle competenze relative alla valutazione dei rischi sulla sicurezza dei lavoratori nonché degli edifici scolastici, così come disciplinata dalle norme vigenti, il presente decreto regola la valutazione congiunta dei rischi ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 3.2 del decreto legislativo, come introdotto dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Il dirigente scolastico e la competente Amministrazione procedono congiuntamente alla valutazione annuale dei rischi secondo le disposizioni del decreto legislativo e con le modalità di cui ai commi 4 e seguenti.

4. La valutazione congiunta dei rischi avviene, di norma, entro il termine del mese di settembre di ciascun anno scolastico, su iniziativa del dirigente scolastico, il quale invita l'Amministrazione a procedere in contraddittorio alla valutazione dei rischi. Il dirigente scolastico è assistito, nella valutazione congiunta, dal RSPP. All'esito della valutazione congiunta, l'Amministrazione, acquisite le dichiarazioni del dirigente scolastico, redige un verbale concernente i rischi rilevati sulle strutture e sugli impianti e comunica al dirigente scolastico, entro 15 giorni dalla valutazione un cronoprogramma circa gli interventi che l'Amministrazione medesima attuerà per ridurre o eliminare i rischi emersi. Il verbale e il cronoprogramma esito della valutazione, trasmessi formalmente al dirigente scolastico, sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

Comma 1

Nel primo periodo:

- eliminare le parole: *"ad essi correlati"*;
- sostituire la frase: *"dalle misure e le relative responsabilità agli interventi strutturali"* con la frase: *"dalle misure e le responsabilità relative agli interventi strutturali"*.

Le proposte di modifica sono finalizzate al miglioramento della leggibilità del testo.

Comma 4

Nel primo periodo:

- dopo le parole *"La valutazione congiunta dei rischi"* aggiungere *"sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- dopo le parole *"il quale invita l'amministrazione"* aggiungere il seguente inciso: *"- che ai sensi dell'art. 18, comma 3.2, del decreto legislativo ha la competenza esclusiva sulla valutazione dei rischi strutturali degli edifici e sull'individuazione delle misure necessarie a prevenirli -"*;
- dopo le parole: *"a procedere in contraddittorio alla valutazione dei rischi"* aggiungere le seguenti parole: *"sulla sicurezza e a comunicare il nominativo del soggetto responsabile"*.

Riformulare il terzo periodo come segue:

"L'Amministrazione, acquisite eventuali dichiarazioni del dirigente scolastico, redige un verbale concernente i rischi rilevati sulle strutture e sugli impianti e comunica al



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

5. Nel caso in cui non si addivenga alla valutazione congiunta dei rischi nei tempi e secondo le modalità ordinarie di cui al precedente comma 4, il dirigente scolastico segnala in via formale all'Amministrazione i rischi connessi agli edifici scolastici, per quanto autonomamente rilevabili con l'assistenza del RSSP.

L'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione del dirigente scolastico, provvede alla verifica dello stato dei luoghi interessati ed alla conseguente valutazione, previo sopralluogo presso gli edifici scolastici cui la valutazione stessa si riferisce. La valutazione dei rischi all'esito operata è trasmessa dall'Amministrazione al dirigente scolastico affinché acceda, formandone parte integrante, al Documento di Valutazione dei Rischi sottoscritto dal dirigente scolastico.

dirigente scolastico entro 15 giorni dalla valutazione congiunta dei rischi, le misure necessarie atte a prevenire i rischi strutturali e un cronoprogramma circa gli interventi che l'Amministrazione medesima attuerà per ridurre o eliminare i rischi emersi."

Nel quarto periodo dopo le parole: "Il verbale e il cronoprogramma" aggiungere le seguenti parole: "ad esito della valutazione, firmati dal responsabile indicato dall'Amministrazione e".

Le proposte di modifica al comma 4 sono volte a richiamare e precisare le competenze dell'amministrazione, a prevedere la comunicazione del soggetto a cui l'amministrazione affida il compito di effettuare la valutazione dei rischi strutturali e l'individuazione delle misure necessarie per prevenirli e di sottoscrivere il verbale ad esito della valutazione. Ciò anche al fine di facilitare la comunicazione interistituzionale.

E' inoltre precisato che le dichiarazioni del dirigente scolastico da inserire a verbale sono riferite ad un eventuale contributo offerto nell'individuazione dei rischi strutturali e degli interventi necessari, di competenza esclusiva dell'amministrazione.

Comma 5

Nel primo periodo correggere l'acronimo RSSP con RSPP e dopo le parole: "con l'assistenza del RSPP" aggiungere la frase: "invitando contestualmente l'amministrazione stessa ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 18, comma 3.2, del decreto legislativo".

Nel secondo periodo sostituire la frase: "provvede alla verifica dello stato dei luoghi interessati ed alla conseguente valutazione" con la frase: "provvede alla valutazione dei rischi strutturali".

Riformulare il terzo periodo come segue: "La valutazione dei rischi strutturali e le misure necessarie a prevenirli sono trasmesse dall'Amministrazione al dirigente scolastico affinché acceda, formandone parte integrante, al Documento di Valutazione dei Rischi di competenza del dirigente scolastico".

Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Nelle more della definizione della suddetta procedura, il dirigente scolastico non può essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi connessi alla rilevazione e valutazione dei rischi strutturali di competenza esclusiva dell'amministrazione".



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>6. Laddove siano occorsi eventi accidentali ovvero interventi suscettibili di modificare lo stato di sicurezza dell'edificio stesso, delle sue pertinenze e degli impianti, il dirigente scolastico attiva la procedura di valutazione congiunta, secondo le modalità e nei termini contemplati al comma 5.</p> <p>7. Il dirigente scolastico invita l'Amministrazione a prendere parte alle attività periodiche inerenti al Servizio di Prevenzione e Protezione, fra cui, in particolare, la riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo.</p>	<p>Le modifiche e le integrazioni proposte individuano più precisamente le responsabilità dell'amministrazione nella valutazione dei rischi strutturali, evitando che, in caso di mancata esecuzione da parte dell'amministrazione della procedura descritta al comma 4, l'amministrazione, sollecitata dal dirigente scolastico ad adempiere, circoscriva il suo intervento di valutazione dei rischi strutturali alle sole situazioni segnalate dal dirigente stesso, non assolvendo all'obbligo previsto dal comma 3.2 dell'art. 18.</p> <p>La segnalazione del dirigente scolastico deve essere infatti intesa come un'attività di impulso all'amministrazione per l'assolvimento degli obblighi di legge, non potendo ricadere sul dirigente scolastico una competenza esclusiva dell'amministrazione.</p> <p>Le modifiche escludono, infine, che il dirigente scolastico possa subire le conseguenze della mancata o carente valutazione dei rischi strutturali.</p>
<p>Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.</p>	
<p>Il Ministro dell'istruzione Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali</p>	

Il CSPI, sulla base di quanto indicato in premessa e delle richieste di puntualizzazione riportate nell'articolato, esprime parere favorevole sullo schema di Decreto in esame.